NORME IN MATERIA DI PRIMO INQUADRAMENTO NELLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO MINISTERIALE ED A QUELLO DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 6

Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonché sanatoria dei decreti-legge non convertiti

Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

Versione in vigore dal 12 luglio 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato
Estremi	Legge 7 luglio 1988, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-primo-inquadramento-nella-nona-qualifica/art-6-corresponsione-del-trattamento-economico-provvisorio-al-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it